

N.° 2248.

LEGGE *per l'unificazione amministrativa
del Regno d'Italia.*

29 marzo 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi:

Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'allegato A.

Legge sulla Sicurezza pubblica, che costituisce l'allegato B.

Legge sulla Sanità pubblica, che costituisce l'allegato C.

Legge sull'Istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l'allegato D.

Legge sul Contenzioso amministrativo, che costituisce l'allegato E.

Legge sulle Opere pubbliche, che costituisce l'allegato F.

Art. 2.

È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonchè il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.

Art. 3.

I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865.

Collo stesso Decreto Reale sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.

Art. 4.

Il Capo-luogo della Provincia di Noto è restituito alla Città di Siracusa, della quale assumerà il nome la Provincia stessa.

La Città di Noto ritorna Capo-luogo di Circondario.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 20 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.

G. LANZA.
S. JACINI.

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

TITOLO PRIMO.

DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL REGNO E AUTORITÀ GOVERNATIVE.

Art. 1.

Il regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2.

In ogni provincia vi è un prefetto ed un consiglio di prefettura.

Art. 3.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia; Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, e veglia sul mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa elevando ove occorra i conflitti di giurisdizione secondo la legge 20 novembre 1859 (n.° 3780);

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi; Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Soprintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata;

Dipende dal ministro dell'interno, e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4.

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consigliere di prefettura che sarà a ciò espressamente destinato per regio decreto.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5.

Il consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6.

Il consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due consiglieri aggiunti.

È presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci.

Art. 7.

In ogni circondario vi è un sotto-prefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8.

Il prefetto od i sotto-prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato.

Art. 9.

Presso ogni prefettura e sotto-prefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per decreto reale.

TITOLO SECONDO.

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CAPO I.

Del comune.

Art. 10.

Ogni comune ha un consiglio comunale ed una giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario, ed avere un solo archivio.

Art. 11.

Il consiglio è composto:

Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 membri in quelli che supera i 3,000 abitanti;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 12.

La giunta municipale si compone, oltre il sindaco, di:

Dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3,000;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Art. 13.

Il governo del Re potrà decretare l'unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni, che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne, e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 116, e nel primo paragrafo dell'art. 237.

Art. 14.

I comuni contermini che hanno una popolazione inferiore a 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gl'interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nell'articolo precedente.

Art. 15.

Le borgate o frazioni di comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale un decreto reale, che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali sieno naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Per decreto reale potrà una borgata o frazione essere segregata da un comune, ed aggregata ad altro contermini, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole tanto del comune a cui essa intende aggregarsi, quanto del consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del consiglio del comune, a cui la frazione appartiene.

Art. 16.

Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmetterà al governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del consiglio comunale.

CAPO II.

Delle elezioni.

Art. 17.

I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 nei comuni di 3,000 abitanti o meno;

Lire 10 in quelli di 3,000 a 10,000 abitanti;

Lire 15 in quelli di 10,000 a 20,000 abitanti;

Lire 20 in quelli da 20,000 a 60,000 abitanti;

Lire 25 nei comuni oltre 60,000 abitanti.

Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli pre-

cedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorchè manchino della naturalità.

Art. 18.

Sono altresì elettori:

I membri delle accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio;

Gli impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffizi del parlamento;

I militari decorati per atti di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati;

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 19.

I contribuenti contemplati nell'art. 17 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

Art. 20.

Si ritengono come iscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 21.

Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito, della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 22.

La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre revocabile.

Art. 23.

La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 24.

Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 25.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

I funzionari del governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'impiegati dei loro uffizi;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col comune.

Art. 26.

Non sono nè elettori, nè eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudi-

ziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagati interamente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

Art. 27.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, lo suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del consiglio, ma non della giunta municipale.

Art. 28.

I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del consiglio comunale per la sessione di primavera.

Art. 29.

La lista deve indicare accanto al nome di ogni iscritto:

- 1.° Il giorno ed il luogo della sua nascita;
- 2.° L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel comune;
- 3.° Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette, e la quota d'imposta pagata dall'iscritto;
- 4.° Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Art. 30.

Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare all'amministrazione comunale quei richiami che crederà di suo interesse.

Art. 31.

La lista, previo esame dei richiami presentati, sarà riveduta e deliberata dal consiglio, e quindi nuovamente pubblicata, in conformità dell'articolo precedente, per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi che il consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avviso al pubblico che vi è diritto a richiamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso.

Art. 32.

Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione, ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune.

Art. 33.

Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà trasmessa al prefetto, che ne farà ricevuta alla giunta municipale.

Un esemplare della lista sarà serbato nella segreteria del comune.

Art. 34.

Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel comune potrà reclamare al prefetto l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

I richiami potranno essere indirizzati al prefetto anche per mezzo dell'ufficio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell'esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire 10 fatto dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agl'istituti locali di carità.

Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

Il sotto-prefetto potrà proporre d'ufficio al prefetto quelle rettificazioni che creda necessarie.

Art. 35.

Niuno dei richiami accennati nell'antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo o d'ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

Art. 36.

La deputazione provinciale pronunzierà sui richiami menzionati nell'art. 34, nei cinque giorni da quello del loro ricevimento,

qualora essi siano proposti dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente, dove siano fatti dai terzi o d'ufficio; le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 37.

Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente, la deputazione provinciale aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono dal consiglio comunale:

1.° Gli individui che si resero defunti;

2.° Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti;

3.° Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;

4.° Quelli che fossero stati iscritti indebitamente, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 38.

Alle liste deliberate dai consigli comunali, o riformate dalla deputazione provinciale, non si faranno, sino alla revisione dell'anno successivo, altre correzioni, fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsa in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Art. 39.

I comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla deputazione provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dall'intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno.

Dove la decisione della deputazione provinciale avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'iscrizione.

Art. 40.

La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza,

senzachè sia d'uopo del ministero di causidico o d'avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 41.

Una copia del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo, verrà depositata nell'ufficio del ministero pubblico presso la Corte, dal quale sarà trasmessa alla deputazione provinciale.

Questa potrà inviare al ministero pubblico i titoli e i documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella segreteria della Corte, onde gl'interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.

Art. 42.

Se vi è ricorso in cassazione, la Corte provvederà a termini dell'art. 40.

Art. 43.

L'appello introdotto nel termine indicato all'art. 39 contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 44.

I ricevitori delle contribuzioni dirette, ed i tesorieri comunali dove esistono, saranno tenuti di spedire su carta libera, ad ogni persona portata sul ruolo, l'estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un'iscrizione fatta sulla lista, i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori e dai tesorieri comunali che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 45.

La giunta municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla deputazione provinciale ed ordinate in virtù di sentenze profferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono, sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.

Art. 46.

Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Un manifesto della giunta pubblicato quindici giorni prima indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione.

Art. 47.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la deputazione provinciale, per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La determinazione della deputazione sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 48.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. 49.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dell'art. 47.

Art. 50.

Avranno la presidenza degli uffizi provvisorii delle adunanze elettorali il sindaco, gli assessori, ed in caso d'impedimento i consiglieri più anziani.

I due elettori più anziani d'età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori.

L'ufficio nominerà il segretario, che avrà voce consultiva.

Art. 51.

La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in uffizio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 52.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L'ufficio così definitivamente composto nomina il segretario definitivo avente voce consultiva.

Art. 53.

Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 54.

Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 55.

Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 56.

Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 57.

Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del codice penale.

Art. 58.

Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di lire 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, che verrà trasmesso all'Autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

Art. 59.

Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 60.

Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiara che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 43.

Art. 61.

Aperta la votazione per l'elezione dei consiglieri, il presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al presidente che la depone nell'urna.

Art. 62.

A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna, uno degli scrutatori od il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Art. 63.

Ad un'ora dopo mezzodì, semprechè sia già trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato.

Eseguita quest'operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 64.

La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 65.

Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 66.

Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 67.

Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Art. 68.

Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.

Il presidente della sezione principale proclama il risultato dell'elezione.

I membri dell'ufficio principale in concorso dei presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Art. 69.

Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 70.

Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

Art. 71.

S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 72.

Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 27, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può ottare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 73.

L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

Art. 74.

Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sotto-prefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

La giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 75.

Contro alle operazioni elettorali è ammesso il ricorso al consiglio comunale, e da questo alla deputazione provinciale, la quale pronuncierà a termini dell'art. 36. Quando la decisione del consiglio comunale versi sulla capacità legale di un cittadino

ad essere elettore od eleggibile è aperta la via all'azione giuridica a senso dell'art. 39.

Art. 76.

L'art. 54 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

CAPO III.

Dei Consigli comunali.

Art. 77.

I consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno:

La 1.^a in marzo, aprile o maggio;

La 2.^a in ottobre o novembre.

Queste sessioni verranno chiuse entro il mese di maggio e novembre.

La sessione non può durare più di 30 giorni, a meno che lo permetta la deputazione provinciale.

Art. 78.

Il prefetto, sull'istanza della giunta municipale, o di quella di una terza parte dei consiglieri, ed anche d'ufficio, può ordinare la riunione straordinaria del consiglio comunale per deliberare sovra oggetti particolari che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del consiglio è illegale.

Art. 79.

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta a domicilio, per avviso scritto.

Art. 80.

L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza.

Art. 81.

Il prefetto ed il sotto-prefetto possono intervenire ai consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 82.

Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Dalle decisioni del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 83.

Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal comune.

Il prefetto, udito il consiglio di prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

Art. 84.

Il consiglio comunale nella sessione d'autunno:

Elegge i membri della giunta municipale;

Delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

Nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla giunta municipale.

Art. 85.

Nella sessione di primavera:

Rivede e stabilisce le liste elettorali;

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Art. 86.

Tanto il sindaco quanto gli altri membri della giunta di cui si discute il conto hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, potrà presiedere al consiglio durante questa discussione. Il consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

Art. 87.

Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

- 1.° Agli uffizi, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;
- 2.° Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale;

- 3.° Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto dei lasciti e doni;

4.° Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5.° Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6.° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7.° Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8.° Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9.° Al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10.° Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11.° Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla giunta od al sindaco.

Art. 88.

Le sedute del consiglio comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Art. 89.

I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 90.

Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.

CAPO IV.

Della Giunta municipale.

Art. 91.

Il consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della giunta a maggioranza assoluta di voti.

La giunta si rinnova ogni anno per metà; i membri che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Art. 92.

La giunta municipale rappresenta il consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del consiglio.

Art. 93.

Appartiene alla giunta:

- 1.° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del consiglio;
- 2.° Di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;
- 3.° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese imprevedute ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;
- 4.° Di concludere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal consiglio;
- 5.° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali;
- 6.° Di fornire il progetto dei bilanci;
- 7.° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio;
- 8.° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;
- 9.° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;
- 10.° Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;
- 11.° Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;
- 12.° Di promuovere le azioni possessorie.

Art. 94.

In caso d'urgenza la giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio, dandone immediata comunicazione al prefetto, e riferendone al consiglio medesimo nella prima adunanza. A queste deliberazioni d'urgenza è applicabile il disposto dell'art. 90.

Art. 95.

La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 96.

La giunta rende conto annualmente al consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO V.

Del sindaco.

Art. 97.

Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 98.

La nomina del sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere.

Art. 99.

Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

Art. 100.

Il sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il prefetto od un suo delegato.

Art. 101.

I distintivi dei sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

Art. 102.

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

- 1.° Spedisce gli avvisi per la convocazione del consiglio e lo presiede;
- 2.° Convoca e presiede la giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun

assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

3.° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta;

4.° Esegue tutte le deliberazioni del consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5.° Stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta;

6.° Provvede alla osservanza dei regolamenti;

7.° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8.° Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla giunta;

9.° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorii dei diritti del comune;

10.° Sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

11.° Può sospendere tutti gl'impiegati e salariati del comune, riferendone alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12.° Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

Art. 103.

Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle Autorità superiori:

1.° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2.° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3.° Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4.° D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5.° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6.° D'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7.° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 104.

Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie di cui al numero 6 dell'articolo 138, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degl'interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 105.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 106.

I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli articoli 103, 104 e 105 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.

Art. 107.

Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 13 e 16, risiederà un delegato del sindaco da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verrà scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di ufficiale del Governo a termine degli articoli 103, 104 e 105. Farà osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Nella sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al prefetto per l'effetto degli articoli 130 sino al 136.

Art. 108.

In caso di assenza od impedimento del sindaco, o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

Art. 109.

La rimozione dei sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal prefetto, che dovrà immediatamente riferire al ministro dell'interno per gli ordini del Re.

Art. 110.

Le disposizioni di cui all'articolo 8 sono applicabili ai sindaci.

CAPO VI.

Dell'amministrazione e contabilità comunale.

Art. 111.

In ogni comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sotto-prefetto.

Art. 112.

I beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. 113.

L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla deputazione provinciale, sentito il consiglio comunale.

Art. 114.

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 115.

Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 116.

Sono obbligatorie le spese:

- 1.° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;
- 2.° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;
- 3.° Per il servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
- 4.° Per le imposte dovute dal comune;
- 5.° Per il servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari;
- 6.° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;
- 7.° Per il pagamento dei debiti esigibili.

In caso di liti saranno stanziati nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8.° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9.° Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10.° Per il mantenimento e restauro degli edifizii ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;

11.° Per i cimiteri;

12.° Per l'istruzione elementare dei due sessi;

13.° Per l'illuminazione dove sia stabilita;

14.° Per la guardia nazionale;

15.° Per i registri dello stato civile;

16.° Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;

17.° Per le elezioni;

18.° Per le quote di concorso alle spese consorziali;

19.° Per la sala d'arresto presso la giudicatura del mandamento, e per la custodia dei detenuti;

20.° Per la polizia locale;

E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno.

Art. 117.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 118.

Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1.° Instituire dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione;

2.° Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

3.° Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato, ed all'importanza della posizione;

4.° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizii rurali e delle greggie;

5.° Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.

Art. 119.

In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 120.

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il tesoriere del comune.

Art. 121.

Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sotto-prefetto.

Dietro il loro *visto*, e trascorsi i termini stabiliti all'articolo 134 e 136, la giunta ne rimetterà nota all'esattore per la riscossione.

Art. 122.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal consiglio comunale a termini dell'articolo 82 farà parte del bilancio comunale.

Art. 123.

L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 124.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 125.

I conti delle entrate e delle spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati dal consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti.

Art. 126.

Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 127.

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Art. 128.

Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 129.

Il prefetto e rispettivamente il sotto-prefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffici.

In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura o sottoprefettura, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

CAPO VII.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale, e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione.

Art. 130.

I processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, non che i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei sindaci trasmessi al prefetto o rispettivamente al sotto-prefetto negli otto giorni dalla loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta, che da essi sarà immediatamente inviata all'amministrazione comunale.

Art. 131.

Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, il prefetto o sotto-prefetto esaminano se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.

Art. 132.

Se il prefetto o sotto-prefetto riconosceranno nella deliberazione uno dei vizi indicati nell'articolo precedente, potranno sospenderne l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale ed anche al prefetto ove il decreto sia emanato dal sotto-prefetto.

Art. 133.

Se invece il prefetto o sotto-prefetto non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizi, rimanderà la medesima al comune munita di un semplice *visto*.

Art. 134.

Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta lasciata dal prefetto o sotto-prefetto a termini dell'articolo 130 senza che siasi sospesa l'esecuzione della deliberazione, nè siasi apposto il *visto*, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.

Art. 135.

Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 136.

Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali siasi sospesa l'esecuzione, e, ove occorra, di quelle di urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'art. 130, l'annullamento non potrà più essere pronunciato.

Art. 137.

Sono sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale le deliberazioni dei comuni che riguardano:

1.° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2.° L'acquisto di azioni industriali e gl'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3.° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

Art. 138.

Sono altresì soggetti all'approvazione della deputazione provinciale:

- 1.° Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;
- 2.° I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i

progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del Genio civile della provincia, a termini di legge;

3.° L'istituzione di fiere e di mercati;

4.° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;

5.° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

6.° I regolamenti d'igiene, edilizia e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla deputazione e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 5 e 6. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 139.

Sono egualmente approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni dei consigli comunali che riguardano:

1.° L'introduzione dei pedaggi;

2.° Le deliberazioni dei consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

La deputazione, sentito il consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. 140.

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto la deputazione provinciale ne faranno conoscere ai consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.

Art. 141.

Spetta alla deputazione provinciale, udito il consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 142.

Quando la giunta municipale non ispedisca i mandati, o non

dia esegimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la deputazione provinciale, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia.

Art. 143.

Contro le decisioni delle deputazioni provinciali i Consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 144.

Nessun consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla deputazione provinciale nella cui giurisdizione è posto il comune.

Art. 145.

Il prefetto o sotto-prefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

CAPO VIII.

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.

Art. 146.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai prefetti, dai sotto-prefetti e dai sindaci.

Art. 147.

Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel codice di procedura criminale.

Art. 148.

Si prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 149.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo 147 saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta.

Art. 150.

Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 151.

In caso di scioglimento del consiglio comunale l'amministrazione del comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale.

Questo delegato eserciterà le attribuzioni della giunta municipale.

Esso presiederà pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

TITOLO TERZO.

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

CAPO I.

Delle provincie.

Art. 152.

La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Art. 153.

L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un consiglio provinciale e di una deputazione provinciale.

Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 154.

Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

- 1.° I beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;
- 2.° Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia o dei suoi circondari;
- 3.° I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;
- 4.° Gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II.

Del consiglio provinciale.

Art. 155.

Il consiglio provinciale si compone:

- Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;
- Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
- Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
- Di 20 nelle altre.

Art. 156.

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

Art. 157.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intera provincia.

Art. 158.

Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 159.

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. 160.

Compiute le operazioni a termini dell'art. 73, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente al prefetto gli atti dell'elezione.

La deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del prefetto verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Art. 161.

Dalle decisioni della deputazione potrà essere interposto appello al consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del consiglio provinciale non vi ha ricorso ai Tribunali.

Art. 162.

Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possiedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'art. 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'art. 25, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gl'impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o lite vertente colla provincia, gl'impiegati e contabili dei comuni, e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, o coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'art. 25 della presente legge.

Art. 163.

Il consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

Art. 164.

Tutte le sessioni del consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al Ministro.

Art. 165.

Il consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal prefetto, o per propria iniziativa od in seguito a proposizione della deputazione.

La sessione straordinaria è annunciata nel giornale ufficiale della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal prefetto per avvisi scritti a domicilio.

Art. 166.

La durata ordinaria della sessione è di 15 giorni; non può essere ridotta che di comune accordo del prefetto e del consiglio.

Può essere prorogata di otto giorni per decisione del consiglio, ma non oltre tal termine senza l'assenso del prefetto.

Art. 167.

Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il prefetto autorizza la proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Art. 168.

Il consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il consiglio nomina fra suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel

secondo, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al numero 11 dell'art. 172.

Art. 169.

Il consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo de' consiglieri.

Art. 170.

I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 171.

Il consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Art. 172.

Spetta al consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

- 1.° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
- 2.° Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti;
- 3.° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
- 4.° All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;
- 5.° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria e consorziale;
- 6.° Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;
- 7.° Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari;
- 8.° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia;

9.° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari;

10.° Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

11.° Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziato, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione ed all'applicazione dei fondi disponibili;

12.° Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

13.° Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e strade provinciali;

14.° Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;

15.° Alla creazione di prestiti;

16.° Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gl'interessi amministrativi della medesima;

17.° Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

18.° Alla nomina, sospensione e revoca degl'impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

19.° Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

20.° Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

21.° Alla conservazione degli edifizii di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in quest'articolo le sanzioni di cui nell'articolo 146.

Art. 173.

Alle spese provinciali, in causa d'insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 174.

Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

- 1.° Per gli stipendi degl'impiegati dell'amministrazione della provincia e pel suo ufficio;
- 2.° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;
- 3.° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;
- 4.° Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;
- 5.° Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;
- 6.° Per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma;
- 7.° Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia;
- 8.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
- 9.° Pel contributo alle spese consortili;
- 10.° Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;
- 11.° Pel pagamento dei debiti esigibili;
- 12.° Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari;
- 13.° Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato in forza dell'art. 365 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica;
- 14.° Per gli uffizi di prefettura e sotto-prefettura e relativa mobilia;
- 15.° Per l'alloggio e mobilia dei prefetti e sotto-prefetti;

E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del regno a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. 175.

Il consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di

beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 176.

Delibera a termine delle leggi:

- 1.° Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capoluoghi;
- 2.° Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;
- 3.° Sulla direzione delle nuove strade consortili;
- 4.° Sullo stabilimento dei consorzi;
- 5.° Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi;

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

Art. 177.

Può delegare uno o più de'suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o dei suoi circondari.

Art. 178.

Può anche demandare ad uno o più de'suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

CAPO III.

Della deputazione provinciale.

Art. 179.

La deputazione provinciale è composta del prefetto che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di *dieci* nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti;

Di *otto* in quelle di oltre 300,000 abitanti;

Di *sei* nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di *due* nelle

altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. 180.

La deputazione provinciale:

- 1.° Rappresenta il consiglio nell'intervallo delle sue riunioni;
- 2.° Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più de'suoi componenti;
- 3.° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;
- 4.° Sospende gl'impiegati degli uffici e stabilimenti provinciali, rendendone conto al consiglio;
- 5.° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;
- 6.° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del consiglio;
- 7.° Delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese imprevedute e sullo storno di un articolo ad altro d'una stessa categoria;
- 8.° Fa gli atti conservatorii de'diritti della provincia;
- 9.° In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;
- 10.° Compie gli studi preparatorii degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio provinciale;
- 11.° Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;
- 12.° Esercita verso i comuni, i consorzi e le opere pie, le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;
- 13.° Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporla tanto al Governo che al consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;
- 14.° Dovrà dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 181.

Il prefetto come presidente della deputazione provinciale:

- 1.° Rappresenta la provincia in giudizio;

2.° Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 147, 148 e 149;

3.° Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;

4.° Ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali;

5.° Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato;

6.° Firma i mandati col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale.

Art. 182.

In caso d'impedimento il prefetto potrà farsi rappresentare presso la deputazione provinciale da un consigliere di prefettura.

Art. 183.

Non possono essere eletti a far parte della deputazione provinciale:

1.° Gli stipendiati dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia;

2.° Gli appaltatori d'opere che si eseguono per conto delle provincie, dei comuni o degli istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative;

3.° I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27.

Art. 184.

Quando un sindaco o consigliere comunale, od un membro dell'Amministrazione degli istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della deputazione provinciale, egli non potrà nè votare, nè intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del comune o dell'istituto alla cui amministrazione appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano od avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 185.

Per la validità delle deliberazioni della deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che

la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 186.

La deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 187.

I componenti la deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

Art. 188.

Se un membro della deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima è dichiarato dimissionario.

Art. 189.

Cessa la qualità di membro della deputazione quando si verifici alcuno degli impedimenti indicati nell'art. 183.

CAPO IV.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale.

Art. 190.

I processi verbali delle deliberazioni dei consigli sono dal presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Art. 191.

Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del consiglio, se sono conformi alla legge.

Art. 192.

Le deliberazioni divengono esecutive se il prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Però l'approvazione del prefetto sarà necessaria alla validità delle deliberazioni dei consigli provinciali, quando riflettano atti della natura di quelli a cui si riferiscono gli articoli 137 e 138. Contro le deliberazioni dei consigli provinciali che ne aumentino l'imposta avranno facoltà di ricorrere al prefetto i comuni che

insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte alle provincie.

Art. 193.

L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al Ministro dell'Interno, il quale provvede con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 194.

Sono sottoposte all'approvazione del prefetto, previo parere del consiglio di prefettura, le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizi, e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

Art. 195.

Le deliberazioni dei consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 196.

Il consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dal consiglio provinciale a termini dell'art. 154 farà parte del bilancio provinciale.

Art. 197.

Il conto del tesoriere provinciale è approvato dal consiglio di prefettura salvo ricorso alla Corte dei conti.

Art. 198.

Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e per con-

tratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli articoli 124 e 128 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3000.

Art. 199.

Le sedute del consiglio provinciale saranno pubbliche.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questione di persone.

Art. 200.

Gli atti dei consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Art. 201.

In caso di scioglimento del consiglio provinciale, il prefetto sentito il consiglio di prefettura, eserciterà le attribuzioni dalla legge affidate alla deputazione provinciale per l'amministrazione della provincia, e per la tutela dei comuni e delle cause pie.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE.

Art. 202.

I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione, desunte dal censimento ufficiale, non si sono mantenute per un quinquennio.

Art. 203.

I consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della giunta municipale e della deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al con-

siglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Art. 204.

Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 205.

Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 206.

Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti.

A parità di voti s'intende eletto o si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 207.

Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 208.

La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 27.

Art. 209.

I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 210.

Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione non residenti nel capoluogo della provincia delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per inter venire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Art. 211.

Chi presiede l'adunanza dei consigli creati colla presente legge

è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e disciogliere l'adunanza facendo processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sottoprefetto se si tratta di consiglio comunale, o di giunta municipale, ed al ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Art. 212.

I consigli votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Art. 213.

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 214.

I consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 215.

Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 216.

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli spetta distintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 217.

I consigli possono incaricare uno, o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

Art. 218.

Il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i consigli senza votare.

Art. 219.

I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 220.

I consigli che omettono di deliberare sopra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 221.

Le deliberazioni dei consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Art. 222.

I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti d'opere nell'interesse del comune o della provincia alla cui amministrazione appartengono.

Art. 223.

Terminate le votazioni, il presidente coll'assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 224.

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de' voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 225.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 226.

I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 227.

Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 228.

Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Art. 229.

Sarà sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Art. 230.

La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

Art. 231.

Ove un consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'Autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 232.

Ove malgrado la convocazione dei consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 233.

L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei consigli a termini degli articoli precedenti non attribuisce a chi la deve compiere la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 234.

I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sottoprefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 235.

Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può sciogliere i consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 236.

La presente legge andrà in vigore col giorno 1.º luglio 1865. Però le nuove spese obbligatorie per le provincie e per i comuni cominceranno ad essere a loro carico a partire dal primo gennaio 1866, eccetto quelle che riguardano l'istruzione pubblica,

le quali passeranno a carico delle provincie e dei comuni a partire dal nuovo anno scolastico.

Queste spese non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale, che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.

Art. 237.

Fino a che non sia approvata una legge, che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale le spese per il mantenimento degli esposti a datare dal 1.º gennaio 1866 saranno a carico dei comuni e delle provincie in quella proporzione che verrà determinata da decreto reale, sentiti previamente i consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Art. 238.

Per la Toscana si eseguiranno le seguenti operazioni preparatorie per le elezioni comunali e provinciali.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge le attuali amministrazioni comunali formeranno le liste elettorali in conformità della presente legge, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne quello del prefetto.

Questi le approverà e ne ordinerà la nuova pubblicazione.

Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello alla Corte d'appello, a termini dell'art. 39.

Successivamente nei giorni che verranno fissati dall'autorità governativa si procederà alle elezioni dei consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge.

Il risultato delle elezioni sarà pei consiglieri provinciali e comunali proclamato rispettivamente dal prefetto o dal sottoprefetto.

Tosto che siano terminate e proclamate le dette elezioni, saranno convocati i nuovi consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le giunte municipali e le deputazioni provinciali, e saranno nominati i nuovi sindaci.

Seguite le elezioni delle deputazioni provinciali e delle giunte municipali, e le nomine dei sindaci, le nuove amministrazioni entreranno in ufficio col 1.º luglio del corrente anno.

Le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che le nuove amministrazioni non siano entrate in ufficio.

Art. 239.

I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 240.

Nei primi due anni dalla elezione generale dello Stato, l'estrazione, di cui all'art. 203, non si estenderà alla persona del sindaco.

Art. 241.

Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. 242.

Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del regno, in esecuzione degli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239 e 240 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, saranno condotte a compimento in conformità di quelle disposizioni.

Art. 243.

Diverranno comunali e provinciali gl'istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedano a spese obbligatorie a termini della presente legge. Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Art. 244.

I funzionari e salariati governativi, addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i consigli provinciali.

Art. 245.

I funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conserveranno il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 246.

Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 247.

Nel caso di soppressione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degli impiegati dello Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 248.

Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 249.

Nel caso di destituzione, le Autorità provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio; e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 250.

È limitato a cinque anni l'esercizio della facoltà accordata al governo del Re di decretare l'unione di più comuni o la disaggregazione delle loro frazioni secondo le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge.

Art. 251.

A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'Autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Art. 252.

Col 1.º luglio 1865 cesseranno d'aver vigore le leggi anteriori sulle amministrazioni provinciali e comunali e sulla disponibilità dei beni delle provincie e dei comuni. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle dette amministrazioni in quanto non sono contrarie alla presente legge.

V.º Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.